

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 4 \ 2021

- Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) di L. RAMACCI
- La qualificazione giuridica del percolato di discarica tra "rifiuti" e "acque di scarico" di A. GALANTI
- Le sanzioni nell'autorizzazione unica ambientale: tra vuoto di tutela e principio di legalità di E. RIVA
- Quando il giudice penale può disapplicare l'ordinanza sindacale in materia di rifiuti? La problematica distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali di L. BISORI
- Il restyling del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti di G. REYNAUD



**IL RESTYLING DEL DELITTO D'INCENDIO BOSCHIVO: LIMITATE NOVITÀ E NODI  
INTERPRETATIVI IRRISOLTI**

**RESTYLING OF WILDFIRE CRIME: LITTLE NOVELTIES AND UNSOLVED  
INTERPRETATION ISSUES**

**di Gianni Filippo REYNAUD**

**Abstract.** Nell'articolo si commentano le modifiche apportate al codice penale dal d.l. n. 120/2021, conv. dalla l. n. 155/2021, contenente disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi. Dopo aver delineato la genesi e la struttura del delitto previsto dall'art. 423-*bis* cod. pen., si esaminano i contenuti penali della "novella", che ha sostanzialmente inteso inasprire il trattamento sanzionatorio del reato senza modificarne i presupposti ed il campo di applicazione e senza risolvere taluni problemi interpretativi che pure erano stati da tempo segnalati.

**Abstract.** The article concerns the commentary to the revisions in the Italian Criminal Code from d.l. n. 120/2021, conv. from l. n. 155/2021, containing provisions to combat wildfires. After defining the genesis and the structure of the offences provided for by the article 423-*bis* cod. pen., the content of the legislative reform is here examined, showing how it substantially intended to tighten the sanctioning of the crime without substantially modifying the field of application and without resolving some interpretative problems even if they were already reported from a long time.

**Parole chiave:** Patrimonio boschivo, fuoco prescritto, controfuoco, danno a specie animali e vegetali, ravvedimento operoso, pene accessorie, confisca

**Key words:** Forest heritage, prescribed fire, counter-fire, damage to animal and plant species, active repentance, ancillary criminal penalties, confiscation



**SOMMARIO: 1. Una fattispecie di reato figlia della legislazione d'urgenza – 2. I nodi irrisolti sul bene tutelato – 3. Oggetto materiale: l'interpretazione del concetto di “bosco” e l'irrilevanza della nuova nozione di “incendio d'interfaccia urbano-rurale” – 4. Condotta punibile: la nuova causa di giustificazione dell'uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto – 5. Colpevolezza: la fattispecie dolosa e quella colposa – 6. Le novità in tema di trattamento sanzionatorio: limitate modifiche in tema di circostanze aggravanti... – 7. ...e previsione di circostanze attenuanti da ravvedimento operoso – 8. Le nuove pene accessorie – 9. La confisca**

## **1. Una fattispecie di reato figlia della legislazione d'urgenza.**

Con l'art. 6 d.l. 8 settembre 2021, n. 120 (recante *Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*), conv., con modif., dalla l. 8 novembre 2021, n. 155, sono state apportate modifiche al codice penale concernenti il delitto d'incendio boschivo, introdotto nel codice penale, *sub* art. 423-bis, da un intervento legislativo d'urgenza dettato da ragioni analoghe a quelle che hanno condotto all'approvazione della “novella” qui in commento. Nell'originario impianto codicistico il maggior disvalore penale connesso all'incendio del patrimonio boschivo nazionale era affidato all'applicazione della circostanza aggravante, ad effetto comune, di cui all'art. 425, n. 5, cod. pen., che nel caso in cui il fatto fosse commesso su “boschi, selve e foreste”, inaspriva le pene fissate dall'art. 423 cod. pen., per il reato d'incendio, e dall'art. 424 cod. pen., per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Sull'onda emotiva degli ennesimi folli gesti di piromani estivi, di regola guidati da interessi economici, spesso connessi anche alle attività della criminalità organizzata<sup>1</sup>, il legislatore agostano del 2000 era intervenuto con un provvedimento normativo d'urgenza, stralciando la parte penale dal progetto della legge-quadro

---

<sup>1</sup> Cfr. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I (*Delitti di comune pericolo mediante violenza*), in MARINUCCI – DOLCINI, *Trattato di diritto penale – parte speciale*, Padova, 2003, pp. 195 s.



sugli incendi boschivi, il cui *iter* parlamentare era prossimo alla conclusione, e facendola entrare immediatamente in vigore con lo strumento del decreto-legge. Il d.l. 4 agosto 2000, n. 220, poi convertito, con modif., dalla l. 6 ottobre 2000, n. 375, sopprimendo il n. 5 dell'art. 425 cod. pen., aveva pertanto introdotto nel codice penale l'art. 423-*bis*, rubricato *incendio boschivo*<sup>2</sup>. Approvata di lì a breve la legge-quadro sugli incendi boschivi (l. 21 novembre 2000, n. 353) – forse per sopperire ad un possibile problema derivante dal fatto che la pubblicazione della legge di conversione del d.l. 220 del 2000 era avvenuta il sessantunesimo giorno dall'entrata in vigore di quest'ultimo<sup>3</sup>, ovvero per una semplice dimenticanza del legislatore<sup>4</sup> –, con l'art. 11 è stato “reintrodotto” nel codice penale l'art. 423-*bis*, con identica formulazione, salva la coniugazione del verbo cagionare nella descrizione della condotta, passata dall'indicativo presente “cagiona”, abituale nella formulazione delle fattispecie di reato, al più raro congiuntivo presente “cagioni”<sup>5</sup>. Nonostante le critiche avanzate con specifico riguardo a taluni profili marcatamente tecnici, la dottrina ha per lo più condiviso l'opportunità della scelta legislativa di sostituire l'inasprimento di pena affidato ad una circostanza aggravante comune, facilmente suscettibile d'elisione nell'ambito del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze d'opposto segno, con un'autonoma fattispecie, proprio per questo dotata di maggiore effetto dissuasivo anche se, in linea teorica, rispetto alla previgente disciplina, vi è sostanziale continuità rispetto ai limiti edittali della fattispecie dolosa e, addirittura, un più mite trattamento sanzionatorio quanto all'ipotesi colposa<sup>6</sup>.

Pur essendo state dettate anche opportune previsioni extrapenali destinate a scoraggiare gli incendi intenzionalmente appiccati allo scopo di trasformare il suolo boscato in terreni suscettibili di diverso sfruttamento economico (cfr. art. 10 l. 353/2000), il fenomeno non è mai cessato e raggiunge di regola l'apice, ciclicamente, nei periodi estivi. Proprio per questo il legislatore ha ritenuto necessario il nuovo intervento d'urgenza approvato con recentissimo d.l. n. 120 del 2021,

---

2 Sulla genesi del reato v.: CORBETTA, *Il nuovo delitto di «incendio boschivo»: (poche) luci e (molte) ombre*, Dir. Pen. Proc., 2000, pp. 1172 ss.; ID, *Convertito in legge il decreto “anti-piromani”*, Dir. Pen. Proc., 2000, 1344 ss.; SANTOLOCI, *Repressione degli incendi boschivi (convertito il decreto-legge con l'incomprensibile eliminazione del reato di «danneggiamento seguito da incendio»)*, Dir. Giur. Agr. Amb., 2001, I, pp. 16 ss.

3 Lo nota NUZZO, *Brevi appunti sul nuovo reato di “incendio boschivo”*, Cass. Pen., 2001, p. 2547.

4 Così, CORBETTA, *Incendi boschivi: in vigore la legge-quadro*, Dir. Pen. Proc., 2001, p. 52.

5 V. NOTARO, *Commento alla l. 21.11.2000, n. 353 – Legge-quadro in materia di incendi boschivi*, Leg. Pen., 2001, pp. 635 ss..

6 Così, NOTARO, cit., p. 636; per critiche a quello che viene definito «un ennesimo esempio di legislazione simbolica», v., però, CUPELLI, *Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423-bis cod. pen.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale*, Indice Pen., 2002, p. 182.



motivato, si legge nel Preambolo, dalla «eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale...provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti». Oltre a dettare misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa, anche delle componenti statali e del dipartimento della protezione civile, nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio (artt. 1, 2, 4 e 7) e misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 3), come di seguito meglio si dirà il decreto-legge interviene, modificandola, sulla disciplina sanzionatoria in generale delineata dalla l. n. 253 del 2000 (art. 5), sulla norma incriminatrice di cui all'art. 423-*bis* cod. pen. e su altri istituti previsti dal codice penale, di vecchio e nuovo conio, volti ad inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio degli incendi boschivi dettando anche norme premiali (art. 6)<sup>7</sup>.

## 2. I nodi irrisolti sul bene tutelato.

Dalla novella in commento non si ricavano elementi utili per risolvere quello che in dottrina resta il problema più discusso concernente il reato d'incendio boschivo, vale a dire l'individuazione del bene giuridico protetto, ma, come anche accaduto alla luce di qualche recente intervento normativo, la stessa in qualche modo conforta, o, comunque, non smentisce, la preferibile opzione, che si ricollega alla descritta genesi della fattispecie. Ed invero, posto che il pregiudizio al bosco è

---

<sup>7</sup> Per i primi commenti alla nuova disciplina, v.: NATALINI, *Immediato l'aggiornamento del catasto dei territori bruciati. La nuova governance*, Guida Dir., n. 37/2021, 33 ss.; ID, *Estinzione del rapporto di lavoro e "nuova" confisca obbligatoria. Le modifiche al codice penale*, Guida Dir., n. 37/2021, 37 ss.; RUGA RIVA, *Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo (art. 423-bis Cass. Pen.)*, LP online, il quale riassuntivamente chiosa (p. 7) che «nel complesso l'intervento del legislatore si inserisce nel solco politico-criminale tipico dei nostri tempi: inasprimento sanzionatorio attraverso l'ampliamento delle circostanze aggravanti, bilanciato da generose attenuanti in caso di ravvedimento operoso e di collaborazione processuale; estensione delle pene accessorie e introduzione della confisca, anche per equivalente, salvo ripristino».



divenuto, da mera circostanza aggravante qual era, elemento costitutivo del reato, tenendo conto dell'intenzione del legislatore d'urgenza di apprestare una più incisiva tutela penale nella repressione, in particolare, degli incendi boschivi dolosi e del fatto, inequivocabilmente attestato dall'art. 1, c. 1, della l. n. 353 del 2000, giusta il quale le disposizioni contenute nella legge, tra cui l'art. 11 che, come detto, ha "reintrodotto" nel codice penale l'art. 423-*bis*, «sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale», non v'è dubbio che la previsione penale abbia principalmente di mira la tutela di quest'ultimo, «il quale, a sua volta, è uno strumento per assicurare l'integrità *anche* di altri beni di rango primario, come la salute umana delle generazioni presenti e future, l'equilibrio climatico, la purezza dell'aria, la stabilità geologica, il patrimonio faunistico e floreale»<sup>8</sup>. L'interpretazione<sup>9</sup> trova a nostro avviso conforto nella disposizione di apertura del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, approvato con d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (d'ora in avanti, t.u.f.), a mente del quale (art. 1, c. 1), «la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future». La tesi, tuttavia, è stata in dottrina avversata soprattutto da chi ha inteso privilegiare la collocazione dell'incendio boschivo tra i reati di comune pericolo e la sua sostanziale identità rispetto al reato di incendio previsto dall'art. 423 cod. pen. (e nella forma colposa dal combinato disposto di tale norma con l'art. 449 cod. pen.), da cui quello in esame si distingue sostanzialmente per l'oggetto materiale sul quale cade l'azione illecita. In quest'ottica, anche la fattispecie in commento, di cui pure si riconosce il carattere plurioffensivo, sarebbe principalmente dettata a tutela della pubblica incolumità, con la conseguenza che, per poter ritenere integrato il relativo reato, ritenuto di pericolo concreto, occorrerebbe verificare se l'incendio abbia messo a repentaglio la vita e l'integrità fisica di un indeterminato numero di persone<sup>10</sup>.

---

8 CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 195, il quale reputa trattarsi di fattispecie di danno a cui è estranea la tutela della pubblica incolumità; parla di reato di danno, «svincolato, in via *diretta e immediata*, dalla tutela dell'incolumità pubblica», anche C. CUPELLI, cit., p. 194; sulla stessa linea si muove MAZZI, *La fattispecie di reato di incendio boschivo*, Dir. Giur. Agr. Amb., 2002, p. 591, il quale pure ritiene che il bene giuridico protetto non sia più l'incolumità pubblica ma il patrimonio boschivo e forestale nazionale, tuttavia tutelato in termini di mero pericolo.

9 Sulla quale si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte dal primo degli Autori citati alla nota precedente nei più risalenti commenti riservati al nuovo reato (CORBETTA, *Il nuovo delitto*, cit., p. 1175; ID., *Incendi boschivi*, cit., p. 52) e anche di recente ribadite: ID., *Sub art. 423-bis cod. pen.*, in DOLCINI- GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, 5<sup>a</sup> ed., Tomo II, Milano, 2021, p. 2362.

10 GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I (*Reati di comune pericolo mediante violenza*), in GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO, *Trattato di diritto penale – Parte generale*, Milano, 2008, p. 255.



Tra queste opposte soluzioni sembra prevalente – e condivisibile – la tesi, pur diversamente articolata, secondo cui si tratta bensì di reato plurioffensivo che contempla entrambi i cennati aspetti di tutela, senza che, tuttavia, sia necessario accertare l'effettiva messa in pericolo della pubblica incolumità<sup>11</sup>. In particolare, a fronte di un evento come quello considerato dalla norma incriminatrice – dei cui connotati fattuali più oltre si dirà – sarebbe da ritenersi *in re ipsa* l'offesa al patrimonio boschivo, ma pure, quantomeno nell'ottica del pericolo presunto, quella alla pubblica incolumità delle persone che eventualmente si trovino nel perimetro tutelato dalla norma incriminatrice, sicché, se, ai fini dell'integrazione del reato, non sarà necessario accertare che questa sia stata davvero posta in pericolo, tale ultimo disvalore penale è da ritenersi già considerato dalla fattispecie in esame e non si potrà pertanto ritenere il concorso con il reato d'incendio laddove questo abbia in concreto posto in pericolo l'incolumità pubblica delle persone che si trovino nel bosco o nelle altre aree tutelate<sup>12</sup>. Del resto, che l'art. 423-bis cod. pen. contempli anche la messa in pericolo (astratto) dell'incolumità pubblica si ricava da una delle circostanze aggravanti contemplate dal terzo comma, vale a dire di quella che prevede l'aggravio di pena laddove, in concreto, dall'incendio sia derivato pericolo per gli edifici, dovendosi ritenere che la previsione si giustifichi non già per un pericolo di danno al patrimonio (in quest'ottica, sarebbe incomprensibile la limitazione ai soli edifici e non già ad altri beni), bensì per il (maggior) rischio riferito all'incolumità delle persone che tali edifici frequentino per ragioni di abitazione o di lavoro<sup>13</sup>.

Dal canto suo, la giurisprudenza non ha sino ad oggi specificamente affrontato il controverso tema in parola, ma, in una delle prime sentenze rese con riguardo alla nuova fattispecie, ha in motivazione individuato la «*ratio legis* posta dal legislatore a fondamento dell'aggravamento sanzionatorio (*nell'*)esigenza di tutela del patrimonio boschivo nazionale, quale bene primario e insostituibile per la qualità della vita, mediante la repressione degli incendi boschivi»<sup>14</sup>. In linea con la ricostruzione più sopra giudicata preferibile, commentando la citata sentenza si è condivisibilmente osservato che essa conferma come la *ratio* della nuova fattispecie sia quella «di apprestare, attraverso la protezione della ricchezza forestale, la tutela all'ambiente, come insieme di

---

11 Cfr., pur con diversi accenti: NUZZO, *Brevi appunti*, cit., 2548; NOTARO, cit., 639; FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2017, p. 516.

12 Così, invece, coerentemente alle premesse interpretative affermate, CORBETTA, *Delitti*, p. 195.

13 Anche per MAZZI, cit., p. 591 da tale ipotesi circostanziata si ricava che «la messa in pericolo della pubblica incolumità è rappresentata come evento possibile ma estraneo alla struttura base del reato».

14 Cass, Sez. 1, n. 25935 del 30/04/2001, CED, Rv. 219589; Cass. Pen. 2002, p. 594; Riv. Pen. 2001, p. 821.



fattori che, nella complessità delle loro relazioni, formano il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti. Ovviamente coesiste l'interesse di salvaguardare l'incolumità pubblica, cioè la sicurezza di tutti i cittadini contro i danni fisici personali, derivanti, nella specie, dallo scatenamento della forza del fuoco»<sup>15</sup>.

### **3. Oggetto materiale: l'interpretazione del concetto di “bosco” e l'irrilevanza della nuova nozione di “incendio d'interfaccia urbano-rurale”.**

Per l'art. 423-*bis*, c. 1, cod. pen., l'azione incendiaria deve ricadere su «boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui». La specificazione contenuta nell'ultima parte della citata disposizione sancisce l'irrilevanza della proprietà della *res* attinta dall'incendio boschivo, reato che anche in ciò si distingue dalla tradizionale fattispecie contenuta nell'art. 423 cod. pen.<sup>16</sup>, rispetto alla quale quella qui commentata rappresenta, dunque, disposizione speciale per l'oggetto materiale su cui cade l'azione delittuosa<sup>17</sup>. Ampliando, con riguardo ai vivai forestali, il campo di applicazione dell'originaria circostanza aggravante del reato comune prevista dall'art. 425, n. 5, cod. pen., il legislatore ha integralmente mutuato la fattispecie circostanziata di danneggiamento comune prevista dall'art. 635, c. 2, n. 3, seconda parte, cod. pen. con riguardo al patrimonio boschivo *lato sensu* inteso. In conformità alla tradizionale esegesi riservata a tali aggravanti<sup>18</sup>, richiamando precisi dati normativi, la giurisprudenza dà un'ampia interpretazione del concetto di bosco anche con specifico riguardo all'ambito di operatività della disposizione incriminatrice in parola.

Sulla scorta della conforme definizione contenuta nell'art. 2 l. 353 del 2000, si è infatti sin da subito affermato che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 423-*bis* cod. pen., per

---

15 NUZZO, *Prime applicazioni della norma sull'incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.)* Cass. Pen., 2002, p. 595.

16 CORBETTA, *Il nuovo delitto*, cit., p. 1174; CUPELLI, cit., p. 186.

17 MUSACCHIO, *L'incendio boschivo diventa reato*, Giust. Pen., 2000, II, p. 672; NUZZO, *Brevi appunti*, cit., p. 2549.

18 Sulla quale si veda, ad es., Cass., Sez. 1, 11/10/1987, Cass. Pen. 1989, p. 210, ove si osserva che, ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 cod. pen., per bosco deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie.



incendio boschivo «si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree»<sup>19</sup>. Muovendosi nel solco tracciato dalla decisione appena citata, la successiva giurisprudenza ha confermato che «l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita»<sup>20</sup>. Se l'interpretazione, per quanto ampia, può in effetti condividersi nei limiti in cui il fuoco abbia di fatto attinto una superficie in qualche modo ricoperta da piantumazioni necessarie per poterla ricondurre al concetto comune di bosco evocato dall'art. 423-*bis* cod. pen.<sup>21</sup>, non altrettanto può dirsi con riguardo a più estese letture che prescindano dall'aggressione a terreni effettivamente boscati, quale quella espressa nella decisione che, richiamando il già citato principio giusta il quale «costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree»<sup>22</sup>, secondo la massimazione ufficiale avrebbe ritenuto idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagate in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle. In un caso come quello appena descritto, a nostro avviso sarebbe stato più corretto ritenere il tentativo del delitto di cui all'art. 423-*bis* cod. pen., anche se la lettura integrale della sentenza rivela come l'incendio appiccato nell'ipotesi *sub iudice* avesse di fatto già attinto, e distrutto, circa duecento metri quadri di superficie boscata, così probabilmente giustificando la qualificazione in termini di reato consumato, salva diversa valutazione per la modesta consistenza dell'area interessata<sup>23</sup>.

Non dissimili considerazioni vanno a nostro avviso effettuate con riguardo alla nuova

---

19 Cass, Sez. 1, n. 25935 del 30/04/2001, *CED*, Rv. 219589; Cass. Pen. 2002, p. 594; Riv. Pen. 2001, p. 821.

20 Cass., Sez. 1, n. 31345 del 06/10/2020, *CED*, Rv. 279763; Cass., Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, *CED*, Rv. 263897; Cass., Sez. 1, n. 14209 del 04/03/2008, *CED*, Rv. 239766; Cass. Pen. 2009, p. 1980.

21 Sempre con riguardo alla macchia mediterranea, cfr., nella giurisprudenza di merito, T. Messina 13/08/2008, *DeJure*.

22 Cass., Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, *CED*, Rv. 268099.

23 Affermando gli stessi principi, anche Cass., Sez. 1, n. 7332 del 28/01/2008, *CED*, Rv. 239161 ha ritenuto configurabile il delitto in un caso in cui l'incendio, domato dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, aveva distrutto circa cento metri quadri di bosco. La dottrina ritiene invece che il reato si consumi quando «le fiamme, sviluppatesi in un bosco, una selva, una foresta, ovvero in un vivaio destinato al rimboschimento, assumono proporzioni ragguardevoli, e continuano a propagarsi distruggendo alberi, arbusti, fogliame, ecc.» (CORBETTA, *Delitti*, p. 209).



nozione di “incendio di interfaccia urbano-rurale”, introdotta dal d.l. n. 120 del 2021. Aggiungendo un comma 1-*bis* all'art. 2 della l. n. 353 del 2000 e modificando altresì la rubrica dell'articolo, l'originaria formulazione del provvedimento normativo d'urgenza aveva sancito che «per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile». Nell'individuare tale tipologia d'incendio quale *species* dell'incendio boschivo, la norma poteva sollevare problemi con riguardo all'applicazione del delitto previsto dall'art. 423-*bis* cod. pen., anche se il rispetto del principio di tassatività avrebbe a nostro avviso imposto di ritenere pur sempre necessario, ai fini dell'integrazione del reato, che il fuoco attingesse (anche) la superficie boscata, non essendo per contro sufficiente che si arrestasse alle zone di “interfaccia” così individuate. Molto opportunamente, la legge di conversione n. 155 del 2021 ha però modificato quell'infelice statuizione, che, oggi, così suona: «ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta». La modifica – netta – conferma che la nozione di “incendio di interfaccia urbano-rurale”, che continua ad essere impiegata nell'art. 3 l. 353 del 2000, non può essere confusa con quella di incendio boschivo.

Particolari problemi definitivi rispetto alla qualifica in termini di bosco s'incontrano di regola con riguardo alla macchia mediterranea, ma, anche ai fini del reato di cui all'art. 423-*bis* cod. pen., non pare possibile dare un'interpretazione di bosco meno rigorosa di quella che si richiede per ritenere il reato previsto dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 con riguardo alla mancanza di autorizzazione paesaggistica per lavori eseguiti su “territori coperti da bosco”, soggetti a vincolo *ex* art. 146, lett. *g*), del citato codice Urbani. Al proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che «alla nozione di bosco non può essere ricondotta ogni diversa tipologia della cosiddetta macchia mediterranea, atteso che solo quella interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto o di essenze arbustive ad elevato sviluppo, qualificata quale macchia alta, rientra in senso naturalistico nel concetto di bosco, con esclusione di quelle altre forme di macchia



qualificate quali macchia bassa o macchia rada»<sup>24</sup>. Sembra dunque in linea con tale più corretta esegesi la pronuncia di merito che ha escluso la fattispecie dell'incendio boschivo nel caso di un «fuoco, derivante dalla bruciatura di sterpaglie»<sup>25</sup>. Va inoltre ricordato che, per l'individuazione dei territori soggetti a vincolo paesaggistico perché coperti da boschi ai fini dell'applicazione della relativa legislazione penale, la giurisprudenza ha fatto riferimento alla legislazione nazionale in materia (all'epoca contenuta nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227), affermando che deve qualificarsi come bosco ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento<sup>26</sup>. La disciplina è oggi contenuta nel già richiamato testo unico in materia forestale (che ha abrogato e sostituito il d.lgs. 227/2001) e, anche ai fini dell'ambito di applicabilità del reato previsto dell'art. 423-*bis* cod. pen. – rientrando la materia penale nella legislazione esclusiva dello Stato *ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost.* – deve ritenersi senz'altro applicabile, quale parametro oggettivo di riferimento che integra l'elemento normativo della fattispecie penale, il disposto giusta il quale, «per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento» (art. 3, c. 3, t.u.f.). Risulta superata, pertanto, l'esigenza, rimarcata dalla più risalente dottrina, di valorizzare le definizioni di bosco contenute nelle diverse legislazioni regionali, sul rilievo – nella prima parte tuttora condivisibile – che «una puntualizzazione, basata sul diritto positivo, diventa imprescindibile, soprattutto per la mancanza di una norma statale che ne fornisca la nozione agli effetti penali, non potendo essere lasciata alle opzioni soggettive del giudice la soluzione ritenuta più aderente al dettato normativo»<sup>27</sup>. Se del pari non potranno essere ritenute riconducibili alla nozione di bosco le aree indicate nell'art. 5 t.u.f. (rubricato *aree escluse dalla definizione di bosco*) – senza che ciò possa ovviamente elidere la rilevanza penale dell'incendio dei

---

24 Cass., Sez. 3, n. 48118 del 04/11/2004, *CED*, Rv. 230483.

25 T. Crotone 04/01/2008, *GD* 2008, 15, p. 95.

26 Cass., Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013, *CED*, Rv. 255904.

27 NUZZO, *Brevi appunti*, cit., p. 2551. Secondo POMPEI, *Sub art. 423-bis cod. pen.*, in GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, 2007, p. 1667, che non considera però il d.lgs. 227/2001, sarebbe comunque imprescindibile il riferimento alla normativa ed agli atti amministrativi regionali.



vivai forestali destinati al rimboschimento, in quanto espressamente considerati dalla disposizione incriminatrice, che non è invece riferibile ai vivai aventi altre destinazioni, private o commerciali<sup>28</sup> – è invece discutibile l'applicazione dell'art. 4 t.u.f., rubricato *aree assimilate a bosco*. Difatti, il citato articolo, pur sempre con riguardo alle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, estende la definizione di bosco a territori che, di per sé, non potrebbero essere ritenuti tali secondo il concetto comune. Configurare il reato d'incendio boschivo laddove il fuoco devasti le aree indicate nell'art. 4 t.u.f. significherebbe dunque, a nostro avviso, operare un'applicazione della fattispecie che, seppur fondata su una "estensione" di stampo normativo, non sfuggirebbe al divieto di analogia *in malam partem* che vige in materia penale. Non appare invece problematica, ai fini che qui interessano, l'applicazione dell'art. 3, c. 1, t.u.f., giusta il quale «i termini bosco, foresta e selva sono equiparati», posto che detta equiparazione risulta confermata dalla norma incriminatrice in parola, senza, dunque, che di fatto rilevino le tradizionali distinzioni elaborate in dottrina per distinguere i relativi concetti<sup>29</sup>.

#### **4. Condotta punibile: la nuova causa di giustificazione dell'uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto.**

La condotta punita dall'art. 423-*bis* cod. pen. è la medesima già prevista dal precedente art. 423 cod. pen., vale a dire quella di cagionare un incendio, quando ciò avvenga sulle aree del patrimonio boschivo nazionale penalmente tutelate quali più sopra individuate. Come già si è osservato (*supra*, *sub* §. 2), trattandosi – secondo la preferibile opinione – di disposizione principalmente dettata a tutela del patrimonio boschivo, non occorre altresì accertare che si sia verificato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, né rileva l'accertata assenza di persone lungo le direttrici di sviluppo delle fiamme<sup>30</sup>. Alla stregua di un consolidato orientamento interpretativo, per determinare l'evento incendio non è sufficiente un qualsiasi fuoco, occorrendo

---

28 Così CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 205.

29 Sul punto si rimanda, anche per riferimenti, a: CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 205; NUZZO, *Brevi appunti*, cit., pp. 2549 s.

30 Cfr., di recente: CORBETTA, *Sub art. 423-bis*, cit., p. 2365; FRESA, *Sub art. 423-bis cod. pen.*, in CADOPPI – CANESTRARI – VENEZIANI, *Codice penale commentato*, Torino, 2018, p. 1540.



che le fiamme siano caratterizzate da vastità di proporzioni, dalla tendenza ad espandersi, dalla difficoltà di spegnimento e queste caratteristiche valgono anche per l'incendio boschivo, nonostante l'apparentemente meno rigorosa definizione contenuta nell'art. 2, l. 353/2000, che fa esclusivo riferimento alla "suscettività del fuoco ad espandersi" e che la dottrina, sia pur con diversi accenti, giustamente considera sul punto non applicabile o, comunque, non esaustiva<sup>31</sup>. Benché le massime della giurisprudenza di legittimità citate *supra*, sub §. 3 richiama, di regola, la definizione contenuta nella citata disposizione, leggendo le motivazioni delle sentenze si comprende come anche in quei casi si sia fatta applicazione della tradizionale nozione di incendio con riguardo alla significatività delle proporzioni ed alla difficoltà di spegnimento<sup>32</sup>.

Trattasi di reato comune a forma libera, sicché rileva qualsiasi condotta, attiva od omissiva, che costituisca necessario antecedente causale dell'incendio, indipendentemente dai mezzi impiegati dall'agente<sup>33</sup>. Quanto alla condotta omissiva, viene in rilievo il mancato compimento di qualsiasi azione doverosa da parte del garante che, se posta in essere, avrebbe impedito il verificarsi dell'incendio boschivo<sup>34</sup>.

Interpolando il primo comma dell'art. 423-*bis* cod. pen., con l'unica modifica apportata alla struttura della fattispecie incriminatrice base, il legislatore del 2021, in sede di conversione del provvedimento normativo d'urgenza, ha specificato che l'incendio boschivo integra reato soltanto se cagionato «al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto». Come osservato da uno dei primi commentatori, «si tratta di ipotesi riconducibili allo schema delle cause di giustificazione»<sup>35</sup>. La prima tecnica, impiegata per l'estinzione degli incendi, consiste nell'accensione di un fuoco in grado di muoversi verso il fronte di fiamma principale onde determinarne la riduzione d'intensità, anticipando il consumo di combustibile; la seconda è invece impiegata al fine di prevenire gli incendi boschivi e consiste nella preventiva eliminazione, mediante abbruciamento, di alcune parti particolarmente infiammabili della vegetazione. Entrambe le tecniche – conosciute da tempo e ritenute molto efficaci, ma di indubbia, potenziale, pericolosità – sono ora espressamente legittimate dal d.l. 121/2011. Quella del fuoco prescritto è stata

---

31 Cfr. NUZZO, *Brevi appunti*, cit., p. 2548; POMPEI, cit., pp. 1669 s.; CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 206; GARGANI, cit., p. 257.

32 Nella giurisprudenza di merito, il punto è ben chiarito da T. Crotona 04/01/2008, *Giur. Mer.* 2008, f. 7-8, p. 66.

33 Per tutti, FRESA, cit., p. 1539.

34 Cfr. CORBETTA, *Delitti*, cit., pp. 202 ss.

35 RUGA RIVA, cit., p. 2.



espressamente considerata tra gli interventi colturali volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali al fine di prevenire gli incendi boschivi quali individuati dall'art. 4, c. 2, l. 353/2000. Inserendo dopo tale previsione il nuovo comma 2-*bis*, la “novella” ha infatti precisato che gli interventi in questione includono, appunto, «la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi». La tecnica del controfuoco – non meglio descritta sul piano normativo<sup>36</sup> - è stata invece espressamente inserita tra gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi indicati all'art. 7, c. 1, l. 353/2000. Il legislatore ha dunque inteso chiarire che se dal loro legittimo impiego derivi un incendio boschivo la condotta non è in ogni caso punibile.

Se la preoccupazione appare superflua per le condotte dolose, posto che alla medesima conclusione si sarebbe ragionevolmente pervenuti alla luce delle cause di giustificazione comuni, in particolare di quelle previste dall'art. 51 cod. pen.<sup>37</sup>, la stessa non è probabilmente *inutiliter data* per le condotte colpose, rispetto alle quali si sarebbe potuto configurare un eventuale eccesso colposo a norma dell'art. 55 cod. pen., istituto che, per il principio di stretta legalità, non può invece nella specie venire in rilievo nonostante la similitudine tra l'ipotesi qui in esame e le cause di giustificazioni disciplinate dal codice penale. Come di seguito immediatamente si dirà, tuttavia, proprio con riguardo all'incendio boschivo colposo la modifica normativa potrà creare qualche problema interpretativo.

## 5. Colpevolezza: la fattispecie dolosa e quella colposa.

Distaccandosi dalla tecnica sistematica seguita nella redazione del codice penale – ove le

---

36 RUGA RIVA, cit., p. 2 ne dà una definizione tratta da pubblicazioni A.I.B.

37 In senso non dissimile, RUGA RIVA, cit., p. 2, che, tuttavia, non distingue tra fattispecie dolosa e colposa.



fattispecie colpose di comune pericolo trovano collocazione nel capo III del titolo VI del secondo libro – nell'art. 423-*bis* cod. pen. il legislatore ha disciplinato sia l'ipotesi dolosa, sia quella colposa. L'opzione è stata in dottrina criticata, anche per l'incomprensibilità della scelta, posto che la pena prevista per la fattispecie colposa ricalca esattamente quella già irrogabile per qualsiasi altro incendio colposo ex art. 449, c. 1, cod. pen.<sup>38</sup>. Ad ogni buon conto, il legislatore del 2000 ha interpolato quest'ultima disposizione, specificando che essa trova applicazione «al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-*bis*».

In base alla regola generale stabilita nell'art. 42, c. 2., cod. pen., l'ipotesi delittuosa disciplinata nell'art. 423-*bis*, c. 1, cod. pen. richiede che la condotta sia sorretta da dolo. Secondo la *communis opinio*, è sufficiente il dolo generico, anche nella forma eventuale, che dovrà cadere sugli elementi costitutivi dell'incendio boschivo quali più sopra individuati, dovendo dunque l'agente essere consapevole che il fuoco scaturito dalla propria condotta attingerà il patrimonio boschivo, che le fiamme avranno vaste proporzioni, tenderanno a diffondersi e saranno spegnibili con difficoltà. Nella forma commissiva mediante omissione, il garante dovrà altresì rappresentarsi il presupposto da cui deriva l'obbligo del compimento dell'azione doverosa ed il fatto che questa potrebbe impedire il verificarsi dell'incendio boschivo<sup>39</sup>. Per i sostenitori della minoritaria tesi giusta la quale il pericolo per la pubblica incolumità sarebbe elemento essenziale di fattispecie, il dolo deve abbracciare anche tale connotato<sup>40</sup>.

Il secondo comma della disposizione incriminatrice si limita a prevedere una pena più contenuta «se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa». Per l'ipotesi in esame, è stato esattamente osservato che «la colpa si fonda sulla violazione di una regola cautelare la cui osservanza avrebbe impedito il *riconoscibile e prevedibile* verificarsi dell'incendio boschivo...alla stregua delle conoscenze attribuibili al modello di agente che compie questa o quella attività»<sup>41</sup>. Ben può trattarsi di colpa specifica conseguente alla violazione di regole cautelari normativamente fissate, come quelle che, in determinati periodi e circostanze, vietano di accendere fuochi e comunque impongono l'adozione di specifiche cautele (art. 59 T.U.L.P.S.) o di creare situazioni che

---

38 POMPEI, cit., pp. 636 s.

39 Per tutte queste condivisibili notazioni, v. CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 207.

40 Cfr. MARTINI *Sub art. 423-bis cod. pen.*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, II, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2019, pp. 2903 s.

41 CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 207, cui si rimanda per esemplificazioni riferite alle figure del campeggiatore, del contadino, del cacciatore.



possano innescare il rischio, anche solo potenziale, di incendi (art. 10, c. 5, l. 353/2000)<sup>42</sup>; analogamente viene in rilievo l'art. 182, c. 6-*bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che vieta le attività di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, pur effettuate in piccole quantità nel luogo di produzione, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi quali dichiarati dalle regioni e laddove i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale ne abbiano sospeso, differito o vietato la combustione reputando sussistenti condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ovvero il rischio per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana<sup>43</sup>.

Come più sopra si accennava, l'espressa previsione di irrilevanza penale delle condotte consistenti nell'uso legittimo delle tecniche di controfuoco o di fuoco prescritto disposta con d.l. 120 del 2021 sembra escludere in radice la possibilità di contestare profili di responsabilità colposa in relazione a condotte negligenti, imprudenti o imperite eventualmente commesse in quelle particolari operazioni. Benché l'interpolazione della disposizione incriminatrice abbia riguardato soltanto il primo comma dell'art. 423-*bis* cod. pen., la clausola di liceità penale in esso contenuta esclude infatti quelle condotte dall'area del fatto tipico, che è lo stesso richiamato dal secondo comma per fondare la responsabilità a titolo di colpa. Laddove, tuttavia, un incendio boschivo sia cagionato da un'azione che, pur posta in essere nell'ambito delle richiamate tecniche, avvenga, per colpa, in patente spregio delle norme che tali attività governano, sì da non poter essere ricondotta ad un loro "uso legittimo", potrebbe forse residuare un profilo di responsabilità colposa. Più in particolare, mentre appare preclusa la contestazione della violazione delle regole cautelari comuni dettate dall'esperienza, non altrettanto sembra potersi dire di quelle poste dalle discipline specifiche – di fonte primaria o secondaria – la cui inosservanza rende non legittimo il ricorso alle tecniche in parola. Il terreno – ci si rende conto – è molto scivoloso e l'eventuale possibilità di ritagliare un'area di penale rilevanza nelle descritte situazioni non potrà ovviamente determinare l'*interpretatio abrogans* di una norma che il legislatore del 2021 sembra aver voluto dettare al fine di non paralizzare lo svolgimento di attività tanto pericolose quanto efficaci.

Val la pena aggiungere che, spesso, la responsabilità per colpa è associata ad una condotta omissiva ed in questo caso la responsabilità sussiste laddove sia stata violata «una regola di

---

42 Sul punto v. GARGANI, cit., p. 259.

43 Per questa ipotesi v. VERDIANELLI, *Aggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali in rapporto con il reato di incendio boschivo colposo*, Il Penalista, 2016.



diligenza che, se osservata, avrebbe consentito di riconoscere il presupposto che imponeva il dovere di agire...ovvero di una regola di diligenza la cui osservanza avrebbe impedito il verificarsi dell'incendio»<sup>44</sup>. E' ascrivibile a quest'ultima categoria d'ipotesi la vicenda in cui è stata affermata la colpevolezza del responsabile della manutenzione delle zone adiacenti le linee ferroviarie che, per negligenza, non aveva provveduto alla rimozione del materiale altamente infiammabile attiguo ai binari<sup>45</sup>.

## **6. Le novità in tema di trattamento sanzionatorio: limitate modifiche in tema di circostanze aggravanti...**

Le più significative novità apportate dalla “novella” qui in commento alla fattispecie dell'incendio boschivo hanno riguardato il trattamento sanzionatorio *lato sensu* inteso, pur essendo rimasti invariati i limiti edittali previsti per le fattispecie base: la reclusione da quattro a dieci anni per l'ipotesi dolosa<sup>46</sup>; la reclusione da uno a cinque anni per l'ipotesi colposa. Un primo terreno di intervento – con effetti, alla fine, marginali – ha riguardato le circostanze aggravanti.

Va al proposito rammentato che all'incendio boschivo, sia nella forma dolosa, sia in quella colposa, non si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 425 cod. pen., che richiama i soli reati previsti dagli artt. 423 e 424 cod. pen., ma, sin dall'originaria formulazione, nello stesso art. 423-*bis* cod. pen. sono state in entrambi i casi previste tre circostanze aggravanti speciali, due, ad effetto comune, al terzo comma ed una, ad effetto speciale, al quarto comma, le quali possono tra loro concorrere<sup>47</sup>.

Una quarta circostanza aggravante, applicabile alla sola fattispecie dolosa, era stata introdotta dall'originaria versione del d.l. n. 120 del 2021 per il caso in cui l'autore abbia agito con

---

44 CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 202.

45 Cass., Sez. 4, n. 15487 del 07/04/2014, *Dir. Giust.* 8 aprile 2014.

46 Tenendo conto dei più contenuti limiti edittali di pena previsti dall'art. 423 cod. pen. per l'incendio comune, appare del tutto ragionevole la tesi della plurioffensività della fattispecie, che più sopra si è ritenuta preferibile, posto che la repressione degli incendi all'interno del perimetro boschivo sconta altresì il pericolo presunto arrecato all'incolumità pubblica.

47 Anche, si ritiene, le due previste al terzo comma: cfr. CORBETTA, *Delitti*, cit., pp. 210 s.; NUZZO, *Brevi appunti*, cit., pp. 2555 e 2557; POMPEI, cit., p. 1673; *contra*, GARGANI, cit., pp. 261 s.



abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi<sup>48</sup>. La legge di conversione n. 155/2021 ha tuttavia soppresso la previsione, probabilmente ritenuta poco utile a fronte della già esistente, e certamente applicabile, circostanza aggravante comune disciplinata nell'art. 61, n. 9, cod. pen.

Con riguardo alle circostanze aggravanti, l'intervento riformatore si è dunque ridotto alla sola modifica apportata all'art. 423-*bis*, c. 3, ult. parte.

E' innanzitutto rimasta invariata la prima circostanza aggravante prevista dal menzionato comma con riferimento all'aumento di pena «se dall'incendio deriva pericolo per edifici». Posto che il reato si riferisce alle aree del patrimonio boschivo descritte nella disposizione e tenendo anche conto del fatto che la definizione di incendio boschivo data dall'art. 2 l. 353/2000 considera tale il fuoco che attinga «eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree», a proposito dell'aggravante va soltanto ricordato che essa riguarda esclusivamente gli edifici che si trovino all'interno del perimetro tutelato dalla norma<sup>49</sup>. In linea con la *ratio* evincibile dalla disposizione – che appare quella di aggravare il trattamento sanzionatorio in relazione al pericolo (astratto) che negli edifici possano trovarsi delle persone<sup>50</sup> – dovrà escludersi la sussistenza dell'aggravante laddove l'edificio sia già in rovina, come nel caso di un rudere nel bosco<sup>51</sup>. Posto che l'aggravio di pena scatta nel momento in cui gli edifici sono posti in pericolo, deve ritenersi ininfluenza il fatto che le fiamme abbiano poi effettivamente arrecato danni, non potendosi in tal caso escludere la sussistenza della già perfezionata circostanza<sup>52</sup>.

La recente novella ha invece inciso sulla seconda circostanza aggravante contemplata nel terzo comma della disposizione in commento, che nella sua originaria formulazione, in questa parte conservata, inasprisce la pena se dall'incendio deriva danno su “aree protette”. Secondo la *communis opinio* il riferimento è alle aree naturali protette individuate ai sensi della l. 6 dicembre 1991, n. 394. Benché la definizione della norma incriminatrice sia piuttosto vaga (più precise, ad

---

48 Per l'analisi della previsione contenuta nell'originario decreto-legge si rimanda ad NATALINI, *Estinzione*, cit., 39 s.

49 CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 210 s., il quale sottolinea altresì come la stessa ricorra quando il fuoco abbia minacciato l'integrità di una o più costruzioni di qualsiasi genere; *contra*, GARGANI, cit., p. 261.

50 Cfr., oltre a quanto osservato *supra*, *sub* § 2, NOTARO, cit., p. 640; POMPEI, cit., p. 1672

51 Così, MARTINI, cit., p. 2904.

52 Nello stesso senso: NUZZO, *Brevi appunti*, cit., p. 2554; POMPEI, cit., p.1672, la quale giustamente rileva come una diversa interpretazione porrebbe seri dubbi di legittimità costituzionale della norma; *contra*, CORBETTA, *Il nuovo delitto*, cit., 1176, che, pur reputando la conseguenza paradossale, ritiene insormontabile il rispetto del principio di legalità.



es., le definizioni contenute negli artt. 452-*bis*, c. 3, e 452-*quater*, c. 3, cod. pen.), la conclusione è condivisibile, posto che la legge-quadro n. 353/2000, all'art. 8, prevede una più incisiva attività di prevenzione e protezione proprio in relazione alle suddette aree naturali, sicché è ragionevole ritenere che nel predisporre la circostanza aggravante il legislatore abbia inteso riferirsi proprio ad esse. Con le modifiche apportate in sede di conversione del d.l. 120/2021 dalla l. 155 del 2021, mediante interpolazione del terzo comma dell'art. 423-*bis* cod. pen., l'aggravante in parola è stata estesa ai casi in cui dall'incendio boschivo derivi danno su «specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento».

Quanto alle specie animali e vegetali protette, vengono in particolare in rilievo quelle selvatiche tutelate dall'art. 727-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121<sup>53</sup>. Per la loro individuazione, il secondo comma della disposizione da ultimo richiamata – in tal modo soddisfacendo il principio di tassatività – rimanda agli elenchi di cui alle c.d. direttive Habitat e Uccelli (vale a dire, rispettivamente, all'All. IV dir. 92/43/CE e all'All. I dir. 2009/147/CE). La maggior tutela assicurata dall'aggravante in commento si estende al caso in cui l'incendio boschivo arrechi danno anche ad animali domestici o di allevamento e in dottrina si è condivisibilmente osservato che essa – secondo i principi generali imputabile anche soltanto a mero titolo di colpa – assorbe il reato previsto dall'art. 727-*bis* cod. pen. come pure quelli di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* cod. pen. nel caso di uccisione o lesioni di animali domestici o da allevamento<sup>54</sup>.

A differenza della circostanza aggravante prevista dalla prima parte dell'art. 423-*bis*, c. 3, cod. pen. – che, proprio perché finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, anticipa la soglia dell'innalzamento della pena alla mera messa in pericolo degli edifici – quella incisa dalla riforma qui in commento richiede l'accertamento di un effettivo pregiudizio alle aree naturali, ovvero alle specie od agli animali considerati e l'ampia formulazione della norma impone di ritenere che rilevino danni, anche limitati, di qualsiasi tipo. Analogamente a quanto più sopra osservato, deve peraltro ritenersi necessario che le *res* in concreto danneggiate si trovino all'interno del perimetro boschivo che delimita l'applicazione della fattispecie delittuosa in esame. Se, infatti, l'incendio

---

53 Nello stesso senso, RUGA RIVA, cit., 2

54 Così, RUGA RIVA, 3 s., il quale argomenta come l'interpretazione sistematica porti ad escludere che il concorso con i delitti richiamati sia configurabile, ove ricorra il dolo quantomeno eventuale, nel caso di uccisione o lesioni di animali non considerati dall'art. 423-*bis*, c. 3, cod. pen., come, ad es., topi, talpe, formiche, poiché altrimenti si punirebbe irragionevolmente in modo più severo l'incendio che arrechi danni ad animali non appartenenti ai generi che, nel prevedere la nuova circostanza aggravante, il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela penale rafforzata.



boschivo altrove scaturito si propagasse al di fuori delle aree boscate considerate dalla norma e attingesse aree naturali protette non qualificabili come patrimonio boschivo nazionale, ovvero specie animali o vegetali dimoranti all'esterno di quei confini, non si giustificerebbe l'aggravio di pena, peraltro collegato al solo delitto di cui all'art. 423-*bis* cod. pen. e non anche a quelli di cui agli artt. 423 e 424 cod. pen., le cui specifiche aggravanti, quali previste dall'art. 425 cod. pen., non contemplano – ciò che appare oggi ancor più incomprensibile – quelle tipologie di danno.

Immutata è rimasta la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 423-*bis*, c. 4, cod. pen., ove si stabilisce che «le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente». Non è stato dunque chiarito il dubbio al proposito postosi in dottrina all'indomani dell'introduzione della fattispecie nel codice penale. Sul punto, si era da subito osservato come per l'integrazione dell'aggravante sia «necessaria la concomitante presenza di quei requisiti», aggiungendosi che «si tratta di una formula un po' ridondante, che allude a danni al patrimonio boschivo di particolare gravità»<sup>55</sup>. Se sulla prima conclusione vi è convergenza di opinioni, non così può dirsi sulla seconda. La disposizione, difatti, vuole che il danno in questione cada sull'ambiente e non già sul (solo) patrimonio boschivo in sé considerato. Se quest'ultimo certamente integra una delle possibili matrici ambientali su cui il danno, qualificato nei termini anzidetti, può prodursi, ai fini di cui si discute lo stesso rileverà anche laddove riguardi altre matrici ambientali. Pur essendo stata segnalata, all'indomani dell'introduzione della nuova fattispecie di reato, la problematicità di individuare il concetto giuridico di ambiente cui la circostanza aggravante in esame si riferisce<sup>56</sup>, con conseguente dubbio circa il rispetto del principio di tassatività e determinatezza<sup>57</sup>, coglie a nostro avviso nel segno chi afferma che, oggi, «il significato del termine “ambiente” debba essere ricostruito tenendo presente la definizione che di esso viene data dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater*» del codice<sup>58</sup>. Il danno rilevante ai fini della circostanza aggravante in commento potrà dunque riguardare (almeno) una delle matrici ambientali considerate da dette disposizioni (l'acqua, l'aria, ovvero porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo), ovvero un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna<sup>59</sup>. Quanto ai presupposti di applicabilità

55 CORBETTA, *Il nuovo delitto*, cit., p. 1176.

56 MUSACCHIO, cit., p. 672; POMPEI, cit., pp. 1672 s.; NOTARO, cit., p. 640; NUZZO, *Brevi appunti*, cit., p. 2555

57 V. anche CUPELLI, cit., p. 189; GARGANI, cit., p. 262.

58 MARTINI, cit., p. 2905.

59 Secondo RUGA RIVA, cit., 3, è l'allargamento della tutela ad animali e vegetali quale previsto dalla modifica



dell'aggravante in parola, se il requisito della “gravità del danno” deve fare riferimento alla compromissione della matrice ambientale o dell'ecosistema, quella della “estensione” dovrà considerare la superficie boschiva interessata dal fuoco distruttore, mentre la “persistenza” del danno andrà valutata con riguardo alla sua protrazione e, salvo che sia addirittura irreversibile, al tempo presumibilmente necessario per il ripristino dello *status quo ante*<sup>60</sup>.

### **7. ... e previsione di circostanze attenuanti da ravvedimento operoso.**

La recentissima “novella” ha introdotto nel corpo dell'art. 423-*bis* cod. pen., ai nuovi commi 5 e 6, due circostanze attenuanti speciali, di natura soggettiva, peraltro non inedite nella più recente disciplina penale in materia di tutela dell'ambiente. Il legislatore del 2021 ha infatti integralmente mutuato le previsioni contenute nell'art. 452-*decies*, c. 1, cod. pen., rubricato *ravvedimento operoso*.

Nel nuovo quinto comma della disposizione incriminatrice, dunque, si prevede, sia per la fattispecie colposa, sia per quella dolosa, una significativa diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Se la *ratio* dell'attenuante di cui si è appena detto è focalizzata sulla riduzione del danno ambientale provocato dall'illecito, quella collocata nell'ultimo comma dell'art. 423-*bis* cod. pen. – a sua volta importata, come anche, in parte, la prima, dalla disciplina dei reati associativi (cfr., in particolare, gli artt. 416-*bis.1*, c. 3, cod. pen., e 74, c. 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) – ha invece una funzione, per un verso, marcatamente processuale e, per altro verso, preventiva. E' infatti prevista la riduzione delle pene – in questo caso, da un terzo alla metà – per chi aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, o nell'individuazione degli autori, ovvero nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

---

apportata dal d.l. 121/2021 all'art. 423-*bis*, c. 3, cod. pen. che induce ad interpretare il concetto di ambiente delineato nel quarto comma della disposizione come ecosistema e *habitat* comprensivo di flora e fauna.

60 Cfr. POMPEI, cit., p. 1673.



Trattandosi di ipotesi circostanziali elaborate per altre fattispecie criminose, potrà farsi tesoro di approdi già raggiunti con riguardo alle disposizioni appena citate, ma il loro concreto spazio di operatività nell'ambito dell'incendio boschivo sarà tutto da verificare<sup>61</sup> e solleverà comunque non semplici questioni interpretative.

Con riguardo alla prima delle nuove circostanze attenuanti, ad es., tra i primi commentatori c'è chi ha sottolineato come il ripristino dello stato dei luoghi sembri tecnicamente irrealizzabile *ante processum*<sup>62</sup> e chi ha suggerito che il *favor reparationis* dovrebbe indurre ad interpretazioni non eccessivamente rigorose, dovendo ad es. ritenersi sufficiente la piantumazione di un numero di alberi idoneo a sostituire quelli attinti dal fuoco «in un arco di tempo anche medio-lungo (poniamo dieci o venti anni), senza pretendere che abbiano da subito dimensioni e funzionalità ecologica equivalenti a quelli bruciati»<sup>63</sup>.

## 8. Le nuove pene accessorie.

La disciplina introdotta dal d.l. n. 120 del 2021 ha inasprito il trattamento sanzionatorio anche con la previsione di inedite pene accessorie, codificate nel nuovo art. 423-*ter* cod. pen.

Fatta espressamente salva l'applicabilità delle comuni sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, quale prevista dall'art. 29 cod. pen., e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio di professioni, arti, industrie, commerci o mestieri quale prevista dall'art. 31 cod. pen., la nuova disposizione, al primo comma, prevede che la condanna per il solo incendio boschivo doloso, alla pena della reclusione non inferiore a due anni, importi l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Si tratta di una misura sanzionatoria – modulata sull'analoga previsione contenuta nell'art. 32-*quinqüies* cod. pen. per taluni reati commessi da

---

61 NATALINI, *Estinzione*, cit., 42, parla di esempi di legislazione penale «di pura facciata, dal mero valore simbolico», ritenendo che il «trapianto» delle fattispecie premiali dal pur affine comparto degli eco-delitti sia avvenuto senza considerare la specificità dell'ipotesi criminosa in esame.

62 NATALINI, *Estinzione*, cit., 41, il quale osserva come non si sia tenuto conto dei «complessi risvolti della piantumazione, rigenerazione e ricostituzione delle aree forestali percorse dal fuoco»

63 RUGA RIVA, cit., 6, il quale osserva che, aderendo a letture più severe, dovrebbe in tal caso comunque farsi applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.



pubblici ufficiali in danno della p.a. – evidentemente fondata sul rilievo che la commissione del reato in esame sia incompatibile con la fiducia sottesa al rapporto di pubblico impiego o, comunque, ad un rapporto di lavoro con enti a prevalente partecipazione pubblica. Nella misura in cui, conformemente al chiaro dettato normativo, la pena accessoria trovi applicazione anche a rapporti che nulla abbiano a che vedere con servizi di prevenzione o lotta attiva rispetto agli incendi boschivi, tenendo conto del suo automatismo (sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale) e del fatto che la commissione di ben più gravi reati dolosi non determina l'estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego (para)pubblicistico, la previsione non si sottrae a censure sul piano della ragionevolezza, verosimilmente suscettibili di dar luogo a questioni di legittimità costituzionale per sospetta violazione dell'art. 3 Cost.

Non pone invece problemi di questo tipo la diversa pena accessoria prevista dall'art. 423-ter, c. 2, cod. pen., pure questa conseguente a condanna per la sola fattispecie dolosa, ma applicabile indipendentemente dalla misura della pena principale inflitta. Si tratta dell'interdizione, per la durata da cinque a dieci anni e la cui condivisibile *ratio* è d'immediata comprensione, dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Giusta la clausola di salvezza contenuta nel primo comma della nuova disposizione, questa ulteriore sanzione accessoria ben può aggiungersi a quella più sopra analizzata, così come a quelle comuni richiamate nella stessa disposizione. L'ampiezza della locuzione mostra come la norma consideri non soltanto incarichi di natura pubblicistica, ma qualsiasi compito, anche volontariamente assunto e non retribuito, svolto nell'ambito di enti od associazioni private deputati allo svolgimento di quei servizi. Resta difficile comprendere la ragione per cui la sanzione accessoria in parola non sia stata estesa anche ai servizi di prevenzione degli incendi boschivi, che la disciplina – anche quella dettata dal d.l. 120 del 2021 (cfr., ad es., gli artt. 1 e 2) – considera distintamente, sì da escludere la possibilità di un'interpretazione analogica *in malam partem* ai fini qui in esame.

Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 6, c. 1, lett. a), d.l. n. 120 del 2021 ha interpolato l'art. 32 *quater* cod. pen., aggiungendo il delitto di cui all'art. 423-bis, c. 1, cod. pen. all'elenco dei reati che, in caso di condanna, comportano l'incapacità di contrattare con la p.a. se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Come segnalato in uno dei primi commenti, dalla relazione ministeriale al decreto-legge si ricava che la disposizione



assume particolare rilievo in relazione alla c.d. “fida di pascolo”, con cui gli enti territoriali dispongono, verso corrispettivo, il godimento in natura per il pascolo di terreni demaniali<sup>64</sup>.

## 9. La confisca.

Ricorrendo, ancora una volta, ad istituti del diritto penale oramai diffusi con riguardo a certe fattispecie di reato, e di recente sperimentati anche nel campo della tutela ambientale, il legislatore d’urgenza del 2021 ha inserito nel codice penale l’art. 423-*quater*, rubricato *confisca*, modellandone il contenuto sulla falsariga della previsione dettata dall’art. 452-*undecies* cod. pen. per gli ecodeletti. Limitandone l’applicazione alla fattispecie di incendio boschivo doloso, la nuova disposizione, al primo comma, prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento, sia sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a persone al medesimo estranee. Poiché l’incendio boschivo determina la trasformazione delle aree percorse dal fuoco, potrebbe ritenersi che le stesse costituiscono il “prodotto” del reato, sì che, laddove non appartengano a persone estranee, se ne dovrebbe necessariamente disporre la confisca, in tal modo sottraendo all’autore del delitto – o ai suoi complici – anche le eventuali utilità (future e sperate) che, nonostante i vincoli di legge, deriverebbero da una diversa utilizzazione di quei terreni, senza che sia al proposito necessario accertare il conseguimento di un vero e proprio profitto. Laddove questo sia in qualche modo realizzato, pure esso dovrà in ogni caso essere confiscato.

Quando la confisca diretta del prodotto o del profitto sia stata disposta ma non ne sia possibile l’esecuzione, il secondo comma della nuova disposizione prevede che il giudice ordini la confisca per equivalente di beni, specificamente individuati, di cui il condannato abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. L’art. 423-*ter*, c. 3, cod. pen. prevede poi che i beni e i valori in tal modo confiscati siano messi nella disponibilità della p.a. competente – che non sempre sarà di facile individuazione – per essere vincolati al ripristino dello stato dei luoghi, vale a dire al rimboschimento delle aree. Tale essendo la finalità dell’istituto, l’ultimo

---

64 NATALINI, *Estinzione*, cit., 38.



comma della disposizione prevede che esso non trovi applicazione quando l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, in tal modo configurandosi un incentivo – ulteriore rispetto alla circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 423-*bis*, c. 5, cod. pen. – per elidere le conseguenze dannose provocate dal delitto. La *ratio* di tale ultima previsione sembra deporre per la sua inapplicabilità agli *instrumenta delicti*, che dovranno pur sempre essere oggetto di confisca. La sostanziale sovrapposizione della disposizione qui in commento a quella prevista dall'art. 452-*undecies* cod. pen., pur in presenza di qualche distinguo lessicale, consente per il resto di rinviare ai commenti riservati a tale ultima previsione, che in dottrina ha costituito oggetto di più meditata riflessione.